

Legge Cirinnà: in tutte le sue sfaccettature

Autore: Redazione

In: Diritto civile e commerciale

La **novella (76/2016)** ha riformato il diritto di famiglia introducendo la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello **stesso sesso** e la disciplina delle **convivenze di fatto**.

Note vicissitudini, politiche e non, hanno portato il legislatore a prendere atto del diffondersi, sul piano sociologico, del fenomeno della famiglia di fatto e delle coppie omosessuali.

A seguito dell'intervento normativo, può dirsi effettivamente superata la concezione tradizionale di famiglia, fondata esclusivamente sulla disposizione di cui all'**art. 29 Cost.**: accanto al negozio solenne mediante il quale un uomo e una donna assumono l'impegno di stabile convivenza e di reciproco aiuto come marito e moglie, è possibile distinguere altre due forme familiari, seppur diverse dal matrimonio.

Unioni civili

Da un lato vi è l'unione civile, composta necessariamente da due persone maggiorenni dello stesso sesso che hanno reso apposita dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, in presenza di due testimoni; dall'altro lato, vi è la convivenza more uxorio tra due persone maggiorenni, indifferentemente eterosessuali o omosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un'unione civile.

In entrambi i casi, fonte normativa di riferimento è principalmente l'**art. 2 Cost.**, che impegna la Repubblica a garantire i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Elementi comuni alle unioni civili e alle convivenze di fatto sono l'elemento materiale della stabile convivenza (che, peraltro, prescinde dalla coabitazione, intesa come coincidenza delle residenze anagrafiche) e il dato psicologico rappresentato dall'esistenza di un progetto di vita in comune, analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia legittima; non è invece essenziale la presenza di figli.

Numerose sono però le differenze, al punto che la dottrina più attenta non ha esitato a definire la disciplina introdotta dalla Legge n. 76/2016 come "**a tutela decrescente**".

Per le unioni civili tra persone dello stesso sesso si assiste ad una sostanziale equiparazione al

matrimonio: con una tecnica legislativa originale, il legislatore ha in parte rinviato alle disposizioni del codice civile previste per il vincolo coniugale tradizionale, estendendone la portata applicativa; in altra parte, ne ha riprodotto testualmente il contenuto in appositi commi dell'unico articolo della legge Cirinnà.

Peraltro, le due discipline, matrimonio e unioni civili, non sono perfettamente sovrapponibili, non essendo, ad esempio, mancando un dovere di fedeltà tra i soggetti interessati e, quanto allo scioglimento dell'unione, essendo stata prevista un'ipotesi di divorzio diretto, attivabile senza passare dalla fase della separazione personale.

Le potrebbe interessare anche: "Coppie di fatto: la registrazione all'anagrafe e i contratti di convivenza"

Coppie di fatto

La convivenza di fatto, invece, non è uno status familiae ed è caratterizzata dall'assenza di qualsivoglia vincolo giuridico, ovvero da una maggior libertà dei suoi componenti.

Elemento costitutivo della convivenza di fatto tra persone di stato libero è la stabilità dei legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, nonché la stabile convivenza.

Il legislatore ha distinto tra la disciplina base, applicabile a tutti i conviventi more uxorio (commi da 38 a 49 e 65 dell'art. 1, con cui si introduce una normativa frammentaria, che recepisce una serie di soluzioni già elaborate in sede giurisprudenziale) e quella operante solo per le convivenze regolate da un contratto di convivenza (commi da 50 a 64), nel quale la coppia può indicare, oltre alla residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo, e può optare per il regime patrimoniale della **comunione dei beni**.

Volume consigliato

<https://www.diritto.it/legge-cirinna-in-tutte-le-sue-sfaccettature/>